



LEGGE E REGOLAMENTO SUI BENEFICI VACANTI

27 Aprile 1912

LEGGE

Art. 1.

- Tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica relativi alla destinazione dei beni ecclesiastici, alla provvista dei benefici maggiori e minori, e all'attribuzione di rendite dei benefici non possono avere esecuzione nel territorio della Repubblica senza l'assenso (Exequatur e Placet) dei Capitani Reggenti sentito il parere del Congresso di Stato.

L'assenso s'intende sempre dato con la clausola di salvezza delle leggi della Repubblica e dei diritti dei terzi, anche se questa non sia espressa.

Art. 2.

- L'assenso dato può essere revocato dai Capitani Reggenti, sentito il parere del Congresso di Stato, per gravi motivi di ordine pubblico.

Art. 3.

- Il Congresso di Stato può decretare il sequestro delle temporalità contro i ministri del culto, che ne siano investiti, quando siansi commesse malversazioni o gravi negligenze nell'amministrazione di esse, o quando il sequestro sia necessario per motivi di ordine pubblico.

Art. 4.

- Contro i provvedimenti del Congresso di Stato nei casi dei tre articoli precedenti è ammesso il ricorso al Grande e Generale Consiglio.

Art. 5.

- L'amministrazione dei benefici vacanti e delle temporalità sequestrate è affidata all'Economo dei benefici vacanti che verrà nominato dal Grande e Generale Consiglio.

Le norme per l'amministrazione e pel rendimento dei conti saranno stabilite per regolamento.

Art. 6.

- Le rendite apparteranno all'Economo dei benefici vacanti dal giorno, nel quale il titolare del beneficio cesserà di esserne investito, o sarà stato revocato l'assenso a tenore dell'art. 2, o sarà stato ordinato il sequestro a tenore dell'art.3.

Art. 7.

- Le rendite dei benefici vacanti o sequestrati, detratte le spese di amministrazione, saranno destinate alle spese del culto necessario, al restauro delle Chiese povere e ad usi di carità.

REGOLAMENTO

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

- Il diritto di possesso e di amministrazione dei benefici vacanti, e di quelli sottoposti a sequestro per misura di conservazione o di repressione, e la vigilanza sui benefici pieni, qualunque sia la loro natura, sono esercitati in tutto il territorio secondo le norme contenute in questo regolamento.

Art. 2.

- Presso l'Economo è istituito un consiglio d'amministrazione, che dovrà dare il suo parere sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo, sugli atti di maggiore importanza da eseguirsi dall'amministrazione, e sugli altri affari, che fossero sottoposti alle sue deliberazioni

Art. 3.

- Il consiglio predetto si comporrà dei Sindaci del Governo, del Fiscale, dell'Ufficiale di Stato Civile, di un Contabile, di un sacerdote senza investitura designato anno per anno dai parroci, dall'Economo con voto consultivo. Il loro ufficio è puramente onorifico.

Art. 4.

- Oltre che sui benefici pieni, di cui è cenno nell'Art. 1, l'Economo eserciterà la sua vigilanza sulle amministrazioni delle chiese e degli istituti inerenti.

Art. 5.

- Si dovrà compilare, in doppio esemplare, un registro, che contenga l'elenco di tutti i benefici esistenti.

Da tale registro dovrà specificatamente risultare:

la natura del beneficio;

gli atti di fondazione;

la rendita, i beni che la producono ed i titoli di proprietà:

Uguale separato registro dovrà compilarli per tutte quelle chiese ed istituzioni sulla cui amministrazione è attribuita la vigilanza ai termini dell'art. 4.

Art. 6.

- Verrà parimenti tenuto un registro ausiliario di quello disposto nella prima parte dell'articolo precedente, nel quale s'indicheranno le variazioni annuali, che occorreranno nello stato dei benefici e le rettificazioni che fosse mestieri d'introdurvi.

Art. 7.

- L'avanzo netto dell'amministrazione dei benefici vacanti sarà destinato dal Consiglio Grande e Generale agli scopi previsti dall'Art. 7. della Legge sui Benefici vacanti.

Art. 8.

- L'Economo è autorizzato a far eseguire, alle proprietà dei benefici vacanti, le riparazioni urgenti, che non importino somma maggiore di Lire 200, quando possa provvedervi con le rendite del beneficio. Però l'urgenza dovrà essere documentata con rapporti dell'economo e con la perizia giurata di persona tecnica ed i lavori dovranno essere dati in appalto a licitazione privata.

Art. 9.

- L'economo rende conto della sua gestione al Consiglio Grande ogni anno.

CAPO II.

Norme per la vigilanza sui benefici pieni e sopra altre istituzioni. Casi di revoca dell'Exequatur.

Art. 10.

- La vigilanza attribuita sui benefici pieni e sopra tutte le istituzioni di natura ecclesiastica, ha per oggetto la conservazione del patrimonio ecclesiastico e la osservanza delle leggi dello Stato, e delle norme speciali che regolano la materia.

E' ufficio quindi dell'economo vigilare, che dai titolari non si commettano malversazioni, danni od irregolarità, e di promuovere, occorrendo, gli opportuni provvedimenti, specialmente riguardo alla manutenzione delle case e delle Chiese.

Art. 11.

- La revoca dell'exequatur è di competenza del Consiglio Grande e può aver luogo nei seguenti casi:

- 1) quando l'investito del beneficio abbia riportato condanna ad una delle pene di 2. - 3. - 4. - 5. - 6. - 7. categoria:
- 2) quando abbia riportato condanna per alcuno dei misfatti puniti dagli art. 331 e 332 del cod. pen.
- 3) quando abbia riportato condanna avente per effetto l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici:
- 4) in tutti quei casi in cui per irregolarità commesse, sia stato dichiarato decaduto dal beneficio da parte dell'autorità ecclesiastica.

Art. 12.

- Ove all'economo risulti della cattiva amministrazione del patrimonio di un beneficio o di altra istituzione ecclesiastica per inettezza, negligenza o colpa del titolare o dell'amministratore, ne farà rapporto al Congresso di Stato, il quale potrà disporre che al titolare od amministratore si aggiunga, come coadiutore, l'economo salvo ad autorizzare il sequestro del patrimonio dell'ente ove ciò sia necessario.

In questi casi, soddisfatti i pesi, il sopravanzo netto dovrà essere consegnato al titolare del beneficio o rappresentante della chiesa.

Art. 13.

- Ove si tratti di alienazione di un fondo o di una rendita appartenente al beneficio o all'ente ecclesiastico, o di altro atto e contratto eccedente la semplice amministrazione, e per cui è necessaria l'autorizzazione governativa, il relativo progetto dovrà essere dal titolare o dall'amministratore sottoposto all'esame dell'economo, e da questi trasmesso col suo parere al Congresso.

L'economo provvederà all'esecuzione del decreto che gli sarà comunicato e prenderà nota nei suoi registri dell'atto che verrà stipulato.

CAPO III.

Presa di possesso e consegna delle temporalità beneficiarie.

Art. 14.

- L'amministrazione dei benefici vacanti o sottoposti a sequestro e delle istituzioni, sarà concentrata presso l'Economato.

Tale amministrazione è fatta dall'economo in conformità delle istruzioni che emanerà il Congresso.

Art. 15.

- Allorchè avvenga la vacanza d'un beneficio ogni pubblico funzionario, che per ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza dovrà farne denuncia all'Economato.

Uguale obbligo avranno i detti funzionari, se vengono a cognizione che il possesso di un beneficio sia stato assunto senza essersi ottenuto l'autorizzazione di cui all'Art. 1. della legge.

Art. 16.

- L'economo in qualunque modo abbia avuto notizia della vacanza di un beneficio, assumerà sollecitamente il possesso e l'amministrazione delle temporalità annesse; e laddove incontri resistenza od opposizione, potrà invocare l'appoggio del Commissario della Legge.

Art. 17.

- L'economo dovrà invigilare affinchè nessun beneficiato entri in possesso delle temporalità vacanti, senza prima averne ottenuta regolare consegna.

Art. 18.

- Gli assegni agli economi spirituali, civilmente riconosciuti, saranno determinati in base alle rendite del beneficio, alla estensione della parrocchia ed al numero dei parrocchiani.

Art. 19.

- Nel prendere possesso delle temporalità beneficiari, dovrà compilarsi un particolareggiato elenco dei beni, accertando, ove occorra anche con perizia, lo stato in cui si trovano e facendo l'inventario degli arredi sacri, delle suppellettili coll'indicazione del valore approssimativo.

Tali operazioni saranno eseguite con la scorta del registro, di cui è cenno all'art. 5 in contraddittorio del titolare cessato o degli eredi, avvertiti del giorno e dell'ora con atto di usciere. Non comparendo, si procederà di ufficio.

Ove si trovassero oggetti, carte o libri di valore artistico o storico, bisognerà compilarne speciale elenco, e se ne darà comunicazione al dicastero competente.

Art. 20.

- Se risultino danni, dei quali debbano rispondere il cessato titolare del beneficio od i suoi eredi, ne sarà dato loro avviso con l'assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo.

Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, l'economo procederà giudiziariamente, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili dei debitori, o sulle somme loro dovute, a norma di legge.

Art. 21.

- Contemporaneamente all'atto di presa di possesso sarà compilato l'elenco delle rendite da esigere. Risultando che il cessato investito del beneficio abbia ricevuto anticipazioni o altre annualità ne sarà fatta menzione nell'elenco, con riserva delle ragioni dell'Amministrazione per rimborso o risarcimento verso il titolare stesso, gli eredi o i terzi debitori.

Art. 22.

- L'atto di presa di possesso e gli atti relativi saranno compilati in carta libera.

Dei medesimi sarà data notizia ufficiale alle autorità competenti.

Art. 23.

- L'elenco dei beni, dei nomi dei debitori delle Parrocchie ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio e delle altre occorrenti indicazioni sarà firmato dall'economo, e sarà notificato in carta libera ai debitori perchè riconoscano e paghino all'amministrazione le somme che dovevano al titolare.

La stessa notificazione sarà fatta ai procuratori od altri agenti del cessato titolare del beneficio intimando loro di rendere i conti e di presentare l'elenco delle somme rimaste ad esigere.

Ove le autorità o le persone indicate nel presente e nel precedente articolo non diano ricevuta della notificazione e non compiano gli atti in cui sono stati invitati, si faranno le intimazioni occorrenti per ministero di usciere e nelle forme ordinarie di legge.

Art. 24.

- Le spese occorrenti per gli atti relativi alla presa di possesso, saranno per una metà a carico dell'ultimo investito, o dei suoi eredi, e per l'altra metà a carico dell'economo, meno nel caso di sequestro, che dovranno essere per intero soddisfatte dall'investito.

Art. 25.

- Allorchè il beneficio vacante sarà stato provvisto, l'economo si farà presentare dal nuovo investito copia autentica dell'atto di nomina, e la conserverà fra gli atti del suo ufficio. Procederà quindi, con la maggiore sollecitudine possibile, alla consegna della temporalità con verbale amministrativo, di cui prenderà nota nel registro prescritto coll'articolo 5.

Art. 26.

- L'atto di consegna conterrà l'inventario dei beni, sarà formato in doppio esemplare in base al registro indicato nell'articolo 5 ed all'ultimo atto di possesso; e vi sarà descritto lo stato del patrimonio beneficiario che occorrendo verrà accertato con perizia.

Il nuovo investito, con l'atto medesimo, si obbligherà di tutelare i diritti del beneficio e di conservarne, con diligente cura, i beni, le rendite, gli arredi sacri e specialmente i libri, le carte e gli oggetti d'arte; e darà all'uopo opportune garanzie da fissarsi dal Congresso di Stato.

Un esemplare dell'atto, firmato dalle parti, sarà conservato presso l'Economo e l'altro resterà presso l'investito.

Art. 27.

- Le spese per la consegna delle temporalità beneficiarie sono a carico del nuovo investito.

Art. 28.

- All'infuori dei diritti stabiliti con l'annessa tariffa (allegato A) nessun'altra somma sarà dovuta, sotto qualunque denominazione, per la presa di possesso o la consegna delle temporalità dei benefici.

La predetta tariffa, stampata a caratteri chiari, dovrà essere tenuta permanentemente affissa nell'ufficio economale.

CAPO IV.

Contenzioso nell'interesse dell'amministrazione economale.

Art. 29.

- All'Economo spetta di sostenere le ragioni degli enti che amministra.

Egli solo quindi rappresenta in giudizio i benefici vacanti, sia come attore sia come convenuto.

Art. 30.

- Ogni qual volta l'economo riconosca la necessità di promuovere una causa civile o sia convenuto in giudizio, dovrà rivolgersi al Congresso di Stato, trasmettendo gli atti ed i documenti relativi, con una relazione contenente tutte le notizie che possono occorrere per sostenere il diritto dell'amministrazione.

Art. 31.

- Per le transazioni proposte nel corso di un giudizio dovrà sentirsi il parere del Congresso di Stato.

Art. 32.

- L'Economo nell'immettere i titolari in possesso delle temporalità beneficiarie, dovrà informarli delle cause pendenti nell'interesse dei benefici, invitandoli a nominare i propri rappresentanti e difensori. La difesa legalmente costituita nelle cause pendenti, continua finchè il titolare immesso o ricostituito nel legale possesso non vi abbia altrimenti provveduto.

Art. 33.

- Nell'Economato verrà tenuto un registro, ove sarà iscritta ogni causa introdotta nell'interesse dell'amministrazione economale, con la indicazione della data della citazione, dell'attore e del convenuto, dell'ente interessato, della sede giudiziaria innanzi a cui la lite è pendente, del procuratore a cui trovasi affidata, e successivamente delle sentenze che saranno proferite e dei prodotti gravami fino all'ultimo atto del relativo procedimento.

CAPO V.

Economo e sue speciali attribuzioni.

Art. 34.

- L'Economo sarà retribuito con premio d'esazione del 10% sulla totalità delle rendite e delle riscossioni. Avrà diritto al rimborso delle spese postali ed altre nonchè al pagamento delle indennità determinata dalla allegata tariffa A.

Art. 35.

- La liquidazione del premio d'esazione e dei diritti e delle indennità stabiliti dalla tariffa dovrà essere approvata dal Congresso di Stato sentito l'avviso del Consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 3.

Art. 36.

- Qualora in un esercizio l'Economo non abbia percepito nulla di premio nè di diritti oppure una somma inferiore alle L. 100 gli sarà accordato una somma di L. 100 o la differenza dalla Cassa Governativa per la sorveglianza, per il controllo e per le altre mansioni inerenti all'ufficio.

Art. 37.

- L'economo assumerà senza indugio l'amministrazione dei benefici, che si trovano vacanti e denunzierà la sua nomina ai titolari, ed ai rappresentanti delle istituzioni sottoposte alla sua vigilanza.

Art. 38.

- Sarà suo obbligo d'informarsi delle vacanze, che accadessero in seguito, prendendo subito possesso delle relative temporalità ed informando il Congresso di Stato della causa della vacanza, del giorno in cui è avvenuta, della natura del beneficio e del nome e cognome del titolare cessato.

Egli procederà a tutti gli atti di conservazione, che sono autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ed ove incontri opposizione e resistenza invocherà l'inventario del Commissario della Legge, e promuoverà i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria a tenore dell'art.16.

Art. 39.

- Se l'economo venga a conoscenza che l'investito di un beneficio si sia messo nel possesso dei beni senza aver ottenuto l'assenso, dovrà subito riferirne al Congresso.

Art. 40.

- L'economo dovrà tenere diligente cura del patrimonio dei benefici soggetti alla sua amministrazione provvedendo alla conservazione e al miglioramento degli immobili così urbani che rustici.

Art. 41.

- Durante la vacanza di un beneficio potrà l'economo pagare le imposte, i livelli, i canoni, gl'interessi di capitali e l'assegno agli economi spirituali nella somma stabilita, senza bisogno di speciale autorizzazione.

Per tutte le altre spese dovrà ottenere l'assenso del Congresso eccetto quanto dispone l'art. 8.

Art. 42.

- Le ricevute, da rilasciarsi dall'economo, saranno staccate dal registro bollettario vidimato dalla Segreteria delle Finanze. I pagamenti, che non siano giustificati da tali ricevute, non saranno ritenuti validi.

Art. 43.

- L'Economo è responsabile non solo per le riscossioni fatte, ma anche per quelle che fossero mancate per sua colpa o dolo come di tutti i danni derivati dall'inadempimento degli obblighi da lui contratti con l'ufficio assunto.

Art. 44.

- L'economo dipende direttamente dal Congresso di Stato che ha facoltà di punirlo con l'ammonizione e la sospensione e di provocare dal Consiglio la dispensa dal servizio per gravi mancanze ai doveri dell'Ufficio.

CAPO VI.

Norme da seguire nell'amministrazione dei benefici vacanti.

Art. 45.

- Le rendite beneficiarie s'intendono acquistate giorno per giorno, senza distinzione tra frutti naturali e civili. Per l'annata quindi di promiscuo godimento tra il cessato titolare o i suoi eredi, l'economato ed il nuovo provvisto, la ripartizione avrà luogo nel modo seguente:

Si farà una sola massa di tutte le rendite maturate dal 1° Gennaio al 31 Dicembre e così pure delle spese: l'avanzo netto si dividerà a giorni, fra i diversi interessati, in proporzione del tempo del godimento spettante a ciascuno.

Ove siavi rendita olearia, od altra di natura biennale, dovrà unirsi l'annata fertile alla infeconda, e con lo stesso metodo si procederà per le selve cedue e per i boschi, i cui tagli non avvengono in ogni anno in eguale misura.

Art. 46.

- I fondi rustici ed urbani saranno, qualora la vacanza dovesse protrarsi per anni, dati in affitto mediante asta pubblica nei modi da stabilirsi dal Congresso di Stato sentito il parere del Consiglio d'Amministrazione.

CAPO VII.

Disposizione transitoria.

Art. 47.

- Un mese dopo la pubblicazione del presente regolamento si faranno o si aggiorneranno gli inventari di tutte le attività patrimoniali, beni mobili ed immobili e delle passività di tutti gli enti ecclesiastici a cura dell'ufficio dell'Economato al quale sarà aggregato quel personale che riterrà necessario l'ufficio sentito il parere del Consiglio d'amministrazione di cui all'art. 2.

Le spese relative saranno sostenute proporzionalmente dalle Parrocchie, dagli Enti, dai beneficiari.

A tal uopo con un pubblico avviso saranno invitati tutti coloro che sono investiti a fare le opportune denunce all'Economato in detto tempo, dando copia del titolo d'investimento.

Art. 48.

- La legge ed il regolamento sui benefici vacanti verranno comunicati dopo la loro pubblicazione a tutte le parrocchie e benefici.

Tariffa degli onorari e delle indennità dovute all'Economato.

1. - Per la compilazione del verbale di vacanza, o d'immissione in possesso:

a) di parrocchia L. 10,-

b) di altro ente " 5,-

2. - Per ogni vacanza di ore quattro, impiegate nella compilazione dello stato patrimoniale attivo e passivo, nell'accertamento della condizione dei fabbricati, terreni, arredi sacri, quando non si ritenga necessario l'opera di un perito, nell'esame e classificazione di titoli e documenti:

per la prima vacanza L. 5,-

per le successive " 3,-

3. - Per la compilazione di un avviso d'asta " 2,-

Per la compilazione del verbale di aggiudicazione provvisoria

" 1,-

Per la compilazione del verbale di aggiudicazione definitiva se l'affitto è di L. 500 " 1,-

se supera detta somma

da L. 501 a L. 1000 " 2,-

da L. 1001 a L. 5000 " 3,-

da L. 5001 in sopra " 5,-

Quando il verbale di aggiudicazione provvisoria diventa definitivo, si applica la tariffa dell'aggiudicazione definitiva.

4. - Per la stipulazione di contratti, senza formalità di asta, si esigeranno gli emolumenti stabiliti dalla legge notarile.

5. - Per le indennità di trasferta e soggiorno saranno liquidate le spese vive più' al giorno L. 5.

AI PERITI

6. - Per la redazione di una perizia di restauri ai fabbricati, o di bonificamenti nei terreni, ritenuti necessari, o di accertamento di danni o miglioramento recati a fondi o di descrizione tecnica di beni immobili L. 6. -

7. - Per ogni vacanza di quattro ore ognuna impiegate o sopra luogo od a tavolino, nelle operazioni preliminari assolutamente necessarie per la compilazione della perizia, come rilievi, tipi ecc. L. 6. -

8. - Le indennità di trasferta sono calcolate secondo l'art. 5.